



Comune di Cefalù  
Provincia di Palermo



SECRETARIO GENERALE

---

Ai Sigg.ri Responsabili di Settore

All'Ufficio CED

**SEDE**

**OGGETTO: Adempimenti – Circolare Ministero dell'Interno n. 11001/119/7/27(2)-Uff. Ord. Sic. Pub. Del 19/01/2018 – Riforma del Codice Antimafia. Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivi interventi di modifica.**

Con la presente si dispone l'applicazione pedissequa del nuovo Codice Antimafia, anche alla luce della circolare ministeriale, che si allega.

Il CED dovrà supportare tutti i Responsabili per la richiesta di autorizzazione all'accesso alla B.D.N.A.


La scrivente resta in attesa di ricevere riscontro circa le autorizzazioni ottenute.

Cefalù li 31/01/2018


Il Segretario Generale  
*D.ssa M. Rosaria Sergi*



Prefettura Palermo  
Prot. Uscita del 29/01/2018  
Numero: 0012513  
Classifica: 15.01



Comune di Cefalù – Uff. Protocollo  
Prot. N. 0003398 del 29-01-2018  
Cat. 2 Cl. 1 Fasc.



Prefettura di Palermo  
Ufficio Territoriale del Governo  
- Ordine e Sicurezza Pubblica

Perpauzelli direttore  
Sveleco  
Sefretano  
296/52

12

AI SIGNORI SINDACI  
E COMMISSARI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare Ministero dell'Interno n.11001/119/7/27(2)-Uff. Ord. Sic.Pub.  
del 19.01.2018- Riforma del Codice Antimafia. Legge 17 ottobre 2017, n.161  
e successivi interventi di modifica.

Si informa che il Ministero dell'Interno ha emesso la Circolare indicata in oggetto,  
concernente le recenti modifiche al Codice Antimafia, introdotte con la Legge 17 ottobre  
2017, n.161.

In particolare, per quanto attiene agli aspetti di più specifica competenza di codesti  
Comuni, preme far rilevare che le modifiche legislative hanno introdotto nuove situazioni  
da sottoporre alle verifiche antimafia di carattere amministrativo.

Il riferimento è in primis alla disposizione che, emendando l'art.83 del Codice, ha rimosso  
la soglia di valore ai fini dello scrutinio antimafia nelle erogazioni che, anche nel caso di  
importi inferiori a 150.000 euro, saranno adesso soggette al rilascio di *comunicazione*  
antimafia.

Un'analoga disposizione ampliativa del sistema dei controlli è quella relativa all'obbligo di  
acquisizione della documentazione antimafia per i consorzi delle società di capitali, delle  
società cooperative e delle società cooperative di consorzi.



Prefettura di Palermo  
Ufficio Territoriale del Governo  
Area I<sup>^</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica

Al riguardo va evidenziato che il decreto legislativo n. 161/2017 aveva previsto che fossero assoggettati alle verifiche antimafia tutti i consorziati a prescindere dalla loro quota di partecipazione. Sul punto è successivamente intervenuta la Legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018) che, all'art.1, comma 244, ha previsto una partecipazione, anche indiretta, ai fini dell'assoggettamento ai suddetti controlli, pari almeno al 5%;

Infine allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'accesso ai finanziamenti comunitari in agricoltura, la riforma, attraverso l'inserimento del comma *3 bis* nell'art.83 e del comma *1 bis* nell'art.91 del decreto legislativo 159/2011, introduce un sistema di verifiche antimafia ancor più penetrante e rigoroso rispetto a quello ordinario in materia di concessione di terreni agricoli demaniali che ricevono finanziamenti nell'ambito dei sistemi previsti dalla politica agricola comune, nonché sui terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

La disposizione, inizialmente riferita a tutte le concessioni e ai finanziamenti a prescindere dal loro valore complessivo, è stata successivamente emendata in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili, con la fissazione, ai fini dell'assoggettamento alle verifiche antimafia, di una soglia dell'importo di euro 5000.

Anche in questo settore è intervenuta la citata Legge di bilancio che, all'art.1, comma 1142 ha escluso dalla sottoposizione alle verifiche antimafia i titolari dei terreni che usufruiscono di fondi europei in relazione alle domande di contributo presentate prima del 19 novembre decorso, data di entrata in vigore del codice antimafia. Lo stesso comma ha poi stabilito che le citate disposizioni di cui agli artt.83, comma *3 bis* e 91, comma *1 bis* del codice antimafia (nel testo modificato da decreto legge 148/2017, convertito nella legge 4 dicembre 2017, n.172) non trovano applicazione, limitatamente ai terreni agricoli



Prefettura di Palermo  
Ufficio Territoriale del Governo  
Area I<sup>^</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica

che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, fino al 31 dicembre 2018.

Tutto ciò premesso ed in relazione alle attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. che, come noto, soggiacciono alle informative antimafia, si segnala che la Corte Costituzionale ha dichiarato, con Sentenza n.4/2018, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153.

La Corte Costituzionale è intervenuta, appunto, riconoscendo la legittimità dell'art.89 bis del Codice Antimafia che il legislatore ha introdotto, nel 2014, considerando inadeguato il tradizionale riparto degli ambiti di applicazione: tra "comunicazione" e "informazione" antimafia, sicchè rimane confermata la facoltà del Prefetto, nelle ipotesi di verifiche, proceduralizzate dall'art.88, comma 2, e dall'art. 89-bis, dello stesso Codice, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria *de plano*, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.

Orbene, al riguardo si informi anche nell'ambito di attività istruttoria è stato accertato che taluni SUAP omettano le richieste di comunicazione antimafia, ex art.87 del D.Lgs.159/2011, ritenendo erroneamente sufficiente l'acquisizione di una autocertificazione.

A tal proposito, si rammenta che la l. n. 136 del 13 agosto 2010, intitolata «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*», ha introdotto, nell'art. 2 che reca la specifica Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, il comma 1, lett. c), il quale ha istituito la *Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia*, con immediata efficacia



Prefettura di Palermo  
Ufficio Territoriale del Governo  
Area I<sup>^</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica

delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e «con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa».

È evidente che l'art. 2, comma 1, lett. c), della menzionata l. n. 136 del 13 agosto 2010, si riferisce a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed espressamente, le lett. a) e b);

In particolare la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici.

Il rapporto tra amministrato e amministrazione va, quindi, rinvenuto in ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a s.c.i.a., come, anche recentemente, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito nei numerosi pareri emessi in ordine all'attuazione della l. n. 124 del 1015 (v., in particolare e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.).

In relazione a quanto premesso si richiamano le disposizioni del Codice Antimafia con particolare riguardo, peraltro, sempre per esplicita previsione del legislatore (art.88 comma 4 bis), all'impossibilità di sostituzione della comunicazione antimafia con apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Detta sostituzione, divenuta meramente residuale, è ammessa solo nel caso in cui sia trascorso il termine di cui all'art.88, comma 4, (trenta giorni) dall'inserimento della richiesta in BDNA e sempre sottoponendo a condizione risolutiva gli importi eventualmente corrisposti, a revoca le eventuali autorizzazioni e concessioni e con facoltà di recesso per eventuali contratti sottoscritti.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area I<sup>^</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica

L'autocertificazione è prevista, ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., solo in alcuni casi esplicitamente indicati e cioè nel caso di:

contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;  
provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;  
attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;  
attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992, n. 300 e successive modificazioni.

Si richiamano infine le disposizioni del Codice Antimafia in relazione a:

-art. 83, comma 1, laddove prevede che le amministrazioni devono acquisire la documentazione, di cui all'art. 84, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67 (tra cui rientrano, appunto, le autorizzazioni di cui alla lett. f);  
-art. 91, comma 1, laddove prevede che detti soggetti devono acquisire l'informativa prima di rilasciare o consentire anche i provvedimenti indicati nell'art. 67;  
-art. 91, comma 7, che prevede che con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'Interno - di concerto con quello della Giustizia, con quello delle Infrastrutture e con quello dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988 - siano individuate *«le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore di impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67»*, dovendosi ricordare che l'art. 67 tra l'altro prevede, alla lett. f), proprio le «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate.

In proposito, si richiamano le disposizioni previste dall'art.74 del D.Lgs.159/2011 concernenti i reati commessi dal pubblico ufficiale.



Prefettura di Palermo  
Ufficio Territoriale del Governo  
Area I<sup>^</sup> - Ordine e Sicurezza Pubblica

Infine, come noto, dal 7 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia e, pertanto, così come previsto dagli artt. 87 e 91 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati e tra questi appunto i Comuni amministrati dalle SS.LL..

In tal senso si evidenzia peraltro che la comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1, *1 bis* e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una durata temporale limitata ed una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

Quanto sopra si rimette alla cortese attenzione delle SS.LL. per le conseguenti disposizioni agli uffici dipendenti raccomandando di verificare l'osservanza degli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

IL PREFETTO  
DE MIRC

AM